



Milano

29 luglio 2026

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL RAPPORTO TRA LE SOCIETA' SPORTIVE E GLI ORGANI DI INFORMAZIONE, AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA, IN OCCASIONE DELLE GARE ORGANIZZATE DALLA LEGA CALCIO SERIE A 2026-2027

Per completa ed incondizionata accettazione delle norme del Presente
Regolamento.

Pagina 1



ART. 1

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. È consentito l'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori della comunicazione che siano stati autorizzati dalla Lega Calcio Serie A e risultino in possesso di una testata giornalistica registrata o siano iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma 1, gli operatori della comunicazione devono registrarsi, all'inizio di ciascuna stagione sportiva, solo ed esclusivamente via portale online (<https://booking.seriea.media>) caricando i documenti ivi richiesti.

In particolare, è richiesto per la cronaca radiofonica polizza assicurativa avente un massimale non inferiore ad Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila) per ogni sinistro, con limite di Euro 258.000,00 (duecentocinquantottomila) per danni a cose, unitamente alla documentazione attestante la regolarità delle quietanze di pagamento della polizza suddetta; per la cronaca audiovisiva polizza assicurativa con massimale non inferiore ad Euro 1.033.000,00 (unmilionezerotrentatremila) per ogni sinistro, con limite di Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila) per danni a cose, unitamente alla documentazione attestante la regolarità delle quietanze di pagamento della polizza suddetta.

Pagina 2

3. Gli operatori della comunicazione che abbiano ottenuto



l'autorizzazione possono richiedere l'accesso all'impianto sportivo:

- per i soli addetti all'informazione iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, per le persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciato dal direttore responsabile della testata editoriale;
- per i tecnici svolgenti attività di ripresa nel rispetto delle limitazioni di cui ai Regolamenti per l'esercizio del Diritto di Cronaca Audiovisiva e Radiofonica approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibere 599/13/CONS e 600/13/CONS e relativi allegati.

4. È altresì consentito l'accesso dei:

- a) giornalisti qualificati in base alla legge n. 69 del 3 febbraio 1963, che siano in possesso della "Tessera - Stampa" rilasciata dal C.O.N.I.;
- b) fotografi autorizzati e accreditati in forza del "Regolamento per l'accesso dei fotografi alle competizioni ufficiali della Lega Calcio Serie A".

5. Ai soggetti autorizzati e accreditati è:

- a) consentito effettuare riprese nelle sole aree di ripresa così come richiamate nei seguenti Regolamenti:

i. Regolamenti per l'esercizio del Diritto di Cronaca Audiovisiva e Radiofonica approvati dall'Autorità per le

Garanzie nelle Comunicazioni con Delibere 599/13/CONS e 600/13/CONS e relativi allegati;

- ii. Regolamento Produzioni Audiovisive emanato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 28 giugno 2024 e valido per le stagioni sportive 2024/2025; 2025/2026; 2026/2027; 2027/2028; 2028/2029.
- b) tassativamente vietato effettuare riprese nelle aree all'interno degli impianti sportivi ad eccezione fatta per quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 8 gennaio 2008, n. 9, in caso di mancata messa a disposizione delle immagini da parte dell'organizzatore della competizione.
- c) è tassativamente vietato effettuare riprese con qualsiasi mezzo tecnologicamente idoneo (a titolo esemplificativo e non esaustivo telecamere, smartphone e tablet) dalla tribuna stampa e da qualsiasi altra area degli impianti sportivi, aventi ad oggetto qualsiasi tipo di immagine all'interno degli impianti sportivi, sia immagini degli spalti sia immagini di accadimenti sportivi (comprese a titolo esemplificativo le esultanze dei calciatori) ai fini della pubblicazione, sia live che in differita, su siti internet e/o sulle piattaforme di social network sia delle testate giornalistiche di appartenenza sia su siti/ account personali e/o di soggetti terzi.
- Come previsto dalla Circolare n.3 (pubblicata sul sito internet di Lega Calcio Serie A) relativa all' esercizio del Diritto di Cronaca Audiovisiva, Lega Calcio Serie A consentirà, l'accesso alle immagini prodotte, su richiesta e previo rimborso dei costi tecnici. Nessun altro soggetto pertanto è autorizzato a effettuare e/o divulgare alcun tipo di ripresa.

Nel caso di condotte contrarie, la testata giornalistica o la persona verranno segnalate all' AGCOM come previsto dal Regolamento di Cronaca, delibera 405/09/CONS successivamente integrato con delibera 599/13/CONS all'AGCCOM per l'apertura del procedimento e l'assunzione delle conseguenti sanzioni.

d) è severamente vietato effettuare fotografie da qualsiasi settore dell'impianto sportivo, in particolare dalla tribuna stampa, con qualsiasi tipo di strumento tecnologicamente idoneo e/o device, ivi incluso macchine fotografiche, smartphone e tablet. In conformità al Regolamento Fotogiornalisti i Stagione 2026/2027 edito da Lega Calcio Serie A e pubblicato sul sito internet di Lega Serie A, gli unici soggetti autorizzati e ammessi ad entrare negli impianti sportivi e a posizionarsi a bordocampo sono i fotogiornalisti muniti di regolare accredito rilasciato ai sensi del predetto Regolamento. Pertanto, chi fosse interessato ad esercitare il Diritto di Cronaca utilizzando immagini fotografiche dovrà reperirle da fonti accreditate.

6. Le Società Sportive organizzatrici degli eventi sono tenute a negare l'accesso all'impianto sportivo a tutti i soggetti che non risultino in possesso delle tessere o delle autorizzazioni o degli accrediti di cui sopra.
7. Non sono ammesse convenzioni in deroga a tali previsioni. Ciò anche da parte dei proprietari e/o gestori dell'impianto sportivo, che non possono stipulare accordi elusivi del divieto di accesso a chi non è autorizzato ad assistere alle competizioni ufficiali organizzate

dalla Lega Calcio Serie A secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Le Società Sportive organizzatrici degli eventi sono tenute a denunciare tali irregolarità alla Lega Calcio Serie A e intervenire presso i gestori degli impianti per impedire ogni comportamento in violazione.

8. Le Società Sportive organizzatrici degli eventi indicano al momento del rilascio dell'accredito il termine entro il quale i soggetti accreditati dovranno presentarsi all'impianto sportivo e le modalità di effettuazione dei controlli.

ART. 2

AREE DESIGNATE PER I SOLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

1. Possono accedere alle aree designate solo i soggetti indicati al precedente art. 1, comma 3, e comma 4, lettera a), che abbiano ottenuto l'apposita autorizzazione.
2. L'accesso alla Tribuna Stampa, fino ad esaurimento della capienza, è consentito ad un solo addetto all'informazione per ogni operatore della comunicazione autorizzato. In caso di operatore radiofonico è consentito l'ingresso anche di un tecnico esclusivamente ai fini dell'installazione di postazione radiofonica. I soggetti accreditati devono occupare le postazioni loro assegnate e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sulla permanenza all'interno dell'impianto dettate dall'organizzatore della competizione. A tali operatori radiofonici è vietato effettuare e divulgare la radiocronaca integrale e/o per estratti in diretta.

3. La Lega Calcio Serie A, tenuto conto dei motivi di sicurezza e ordine pubblico, determina la capienza minima della Tribuna Stampa da allestirsi in ognuno degli impianti sportivi nei quali si disputano eventi delle competizioni dalla stessa organizzate anche in conformità quanto previsto dai Criteri Infrastrutturali del Sistema delle Licenze Nazionali FIGC.
4. L'accesso nelle Aree di Ripresa è consentito ad un solo addetto all'informazione per ogni operatore della comunicazione autorizzato ed a un solo tecnico di ripresa audiovisiva.

ART. 3

ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO

1. Le Società Sportive organizzatrici degli eventi sono tenute a impedire – prima, durante e dopo le gare – l'accesso al recinto di gioco (composto da: terreno di gioco, campo per destinazione, comprensivo dell'area tecnica intorno alle panchine, eventuali piste e pedane atletiche sino alla rete o altro mezzo di recinzione, il tunnel o comunque lo spazio di collegamento tra il terreno di gioco e l'area di accesso agli spogliatoi) a tutti i soggetti non autorizzati dalla Lega Calcio Serie A.
2. Possono accedere al recinto di gioco soltanto i fotogiornalisti autorizzati dalla Lega Calcio Serie A e che abbiano ottenuto preventivo accredito da parte delle Società Sportive organizzatrici degli eventi.
3. I fotogiornalisti autorizzati e accreditati devono prendere posto

lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte fino al calcio d'angolo ed eventualmente potranno posizionarsi dove possibile, previa autorizzazione dell'organizzatore dell'evento, sul lato opposto alle panchine, sempre e solo dietro i tabelloni pubblicitari, più precisamente a partire dalla linea di fondo fino ad arrivare alla linea dei 16 metri che delimita "l'area di rigore" di ciascuna delle metà campo. In nessun caso i fotogiornalisti autorizzati e accreditati possono operare in aree diverse da quelle loro assegnate.

ART. 4

ACCESSO ALLE AREE DI COLLEGAMENTO TRA IL TERRENO DI GIOCO E GLI SPOGLIATOI, ALLA ZONA SPOGLIATOI E ALL'AREA GARAGE/PARCHEGGIO PULLMAN

1. Le Società Sportive organizzatrici degli eventi sono tenute a impedire – prima, durante e dopo le gare – l'accesso a tutti i soggetti non autorizzati dalla Lega Calcio Serie A al sottopassaggio e/o corridoio di collegamento tra il terreno di gioco e gli spogliatoi; agli spogliatoi e alle relative zone antistanti; all'area garage o comunque adibita a parcheggio pullman delle due squadre, salvo eventuali specifiche eccezioni previste dalla Lega Calcio Serie A e da questa comunicate in forma scritta.

ART. 5



INTERVISTE AI TESSERATI

1. In occasione delle gare ufficiali i tesserati, possono rilasciare interviste, al fine di consentire l'esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori della comunicazione autorizzati, soltanto nelle aree di ripresa, richiamate all'articolo 1 comma 5, nell'area cd. Mixed zone (area mista) e Sala Stampa. Le Società Sportive organizzatrici degli eventi sono tenute a impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre nelle suddette aree prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare.
2. Le interviste possono essere trasmesse solo con le modalità previste dai vigenti Regolamenti per l'esercizio della cronaca audiovisiva e radiofonica emanati da AGCOM ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 8 gennaio 2008, n. 9.

ART. 6

MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

1. Le Società Sportive organizzatrici degli eventi possono rilasciare sia tessere stagionali ("Tessere - Stampa") che accrediti gara ("Tagliandi di accesso") per l'accesso agli impianti sportivi dei soggetti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, in occasione delle proprie gare interne delle competizioni organizzate dalla Lega Calcio Serie A.
2. Le "Tessere - Stampa" e i "Tagliandi di accesso" di cui sopra possono essere rilasciati dalle Società Sportive organizzatrici degli eventi alle seguenti condizioni:

- a) le richieste di rilascio delle "Tessere - Stampa" e dei "Tagliandi accesso" agli addetti all'informazione devono essere inoltrate per iscritto alle Società Sportive ospitanti da parte dei Direttori responsabili degli organi di informazione interessati;
- b) le richieste di rilascio delle "Tessere - Stampa" possono riferirsi al massimo ad un'intera stagione sportiva, mentre i "Tagliandi di accesso" hanno validità per una singola gara;
- c) le richieste di rilascio delle "Tessere - Stampa" devono essere inoltrate alle Società Sportive organizzatrici degli eventi prima dell'inizio dell'attività agonistica della stagione sportiva 2026/2027; le richieste di rilascio dei "Tagliandi di accesso" devono essere inoltrate alle Società Sportive organizzatrici degli eventi almeno cinque giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- d) le "Tessere - Stampa" possono essere rilasciate unicamente ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società Sportiva organizzatrice dell'evento;
- e) i "Tagliandi di accesso" possono essere rilasciati anche ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di inviati, da città diverse da quella in cui ha sede la Società Sportiva organizzatrice dell'evento;
- f) i "Tagliandi di accesso" possono essere altresì rilasciati agli operatori della comunicazione che abbiano ottenuto l'autorizzazione per l'esercizio della cronaca audiovisiva o radiofonica dalla Lega Calcio Serie A e che almeno cinque giorni prima dell'evento facciano pervenire richiesta scritta in tal

senso alle Società Sportive organizzatrici degli eventi;

- g) i "Tagliandi di accesso" possono essere rilasciati ai fotogiornalisti professionisti regolarmente autorizzati dalla Lega Calcio Serie A; le richieste devono essere inoltrate solo ed esclusivamente via portale online (<https://booking.seriea.media>) alla Lega Calcio Serie A organizzatrice delle competizioni ufficiali dai Legali rappresentanti delle Agenzie fotografiche o dai Direttori Responsabili degli Organi di informazione interessati, ovvero dal fotogiornalista stesso nel caso in cui questi acceda all'impianto sportivo come freelance, almeno cinque giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso; i fotogiornalisti che ottengono il rilascio del "Tagliando di accesso" sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e, in particolare, dell'art. 3 dello stesso. Qualunque violazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, comporta l'automatico ritiro da parte del Delegato nominato dalla Lega Calcio Serie A e/o delle Società Sportive del documento di Accredito al soggetto che si sia reso responsabile o corresponsabile delle violazioni e il suo conseguente allontanamento immediato dall'impianto sportivo.

ART. 7

RAPPORTI CON L'U.S.S.I.

1. A seguito delle intese intercorse con l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), la Lega Calcio Serie A invita le Società Sportive

organizzatrici degli eventi a mantenere assidui rapporti, anche attraverso il proprio Ufficio Stampa, con il rappresentante regionale della U.S.S.I. stessa e ciò allo scopo:

- a) di concordare, sentita la Lega Calcio Serie A, i criteri di valutazione delle richieste di accredito non disciplinate dal presente Regolamento;
 - b) di assicurare il rispetto delle disposizioni emanate dalla Lega Calcio Serie A da parte dei giornalisti che abbiano ottenuto l'accesso agli impianti sportivi;
 - c) di impedire l'accesso di persone non qualificate alla Tribuna Stampa ed alle Aree di Ripresa.
2. Le Società Sportive organizzatrici degli eventi sono tenute a comunicare alla Lega Calcio Serie A il nome e le attribuzioni del proprio dirigente incaricato di curare i rapporti con la stampa e di mantenere i collegamenti con il rappresentante regionale dell'U.S.S.I.

ART. 8

DEFERIMENTO DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI

1. La Lega Calcio Serie A, al fine di garantire l'esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori della comunicazione autorizzati, segnala ai competenti Organi disciplinari sportivi le Società Sportive organizzatrici degli eventi che non fanno rispettare ed i tesserati che non rispettano le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 9

COMPETIZIONI INTERNAZIONALI

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio degli accrediti validi unicamente per l'accesso agli impianti sportivi in occasione delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Calcio Serie A.
2. Si precisa, pertanto, che per tutte le gare internazionali ufficiali organizzate in Italia gli Organi di informazione sono tenuti, per quanto riguarda l'accesso agli impianti sportivi, al rispetto delle norme contenute nei Regolamenti e nelle specifiche disposizioni della F.I.F.A., dell'U.E.F.A. e della F.I.G.C.